

Ordinanza
sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
(Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)

del 15 giugno 2001 (Stato 1° luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 24 capoverso 1 della legge del 25 settembre 2015² sul trasporto di merci,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l'esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l'ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza).

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.⁴

^{1bis} L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.⁵

² Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla navigazione sul Reno.

RU **2001** 1712

¹ RS **741.01**

² RS **742.41**

³ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1859).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5089).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2513).

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. impresa: ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di persone senza personalità giuridica e ogni istituzione statale con o senza personalità giuridica propria;
- b.⁶ merci pericolose: sostanze o oggetti designati come tali nell'ordinanza del 29 novembre 2002⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e nell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996⁸ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Sezione 2: Doveri dell'impresa**Art. 4** Designazione degli addetti alla sicurezza

¹ Le imprese devono designare uno o più addetti alla sicurezza per ciascuna attività connessa alla manipolazione di merci pericolose.

² Addetti alla sicurezza possono essere il personale o il titolare dell'impresa o persone esterne a quest'ultima.

³ Gli addetti alla sicurezza devono essere designati per scritto.

Art. 5 Esenzione

¹ Le deroghe all'obbligo di designare addetti alla sicurezza sono disciplinate nell'allegato alla presente ordinanza. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare l'allegato all'evoluzione del diritto nazionale e internazionale.⁹

² I corpi d'armata e le unità subordinate dell'esercito non devono designare, in situazioni particolari o straordinarie, alcun addetto alla sicurezza.

³ L'autorità esecutiva può autorizzare ulteriori deroghe all'obbligo di designare addetti alla sicurezza, sempreché si presenti un caso speciale e purché la sicurezza sia garantita. Nel settore delle strade, le deroghe possono essere accordate unicamente con il consenso dell'Ufficio federale delle strade.¹⁰

Art. 6 Impiego degli addetti alla sicurezza

¹ Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati solamente nei settori per i quali sono titolari di un documento comprovante l'istruzione.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2513).

⁷ RS **741.621**

⁸ RS **742.401.6**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2513).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2513).

² Se l'impresa designa più addetti alla sicurezza, deve coordinarne gli ambiti di competenza e precisarne per scritto i compiti e le competenze.

Art. 7 Notificazione alle autorità

Le imprese devono comunicare all'autorità esecutiva, spontaneamente ed entro 30 giorni dalla designazione, i nomi degli addetti alla sicurezza e i settori specificati nel documento comprovante l'istruzione.

Art. 8 Statuto degli addetti alla sicurezza nell'azienda

¹ Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti.

² Devono accordare agli addetti alla sicurezza l'autonomia necessaria e assicurarsi che non derivi loro nessuno svantaggio dall'adempimento dei compiti.

³ Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose e l'accesso diretto ai posti di lavoro.

Art. 9 Comunicazione interna all'azienda

Le imprese devono curarsi di comunicare al personale dell'azienda i nomi degli addetti alla sicurezza, come pure i loro compiti e le loro funzioni.

Art. 10 Controlli

¹ Le imprese sono tenute a fornire all'autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all'azienda per le necessarie indagini.

² Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all'autorità esecutiva su sua richiesta.

Sezione 3: Compiti degli addetti alla sicurezza

Art. 11 Compiti generali

¹ Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a:

- a. vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose;
- b. consigliare l'impresa nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose;
- c. allestire, a destinazione della direzione dell'impresa, rapporti annuali sulle attività dell'impresa inerenti al trasporto di merci pericolose.

² Sono in particolare tenuti a verificare:

- a. le procedure con le quali si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni per l'identificazione delle merci pericolose trasportate;

- b. la prassi con la quale l'impresa, al momento dell'acquisto dei mezzi di trasporto, tiene conto delle esigenze particolari relative alle merci pericolose trasportate;
- c. le procedure con le quali si controlla il materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico;
- d.¹¹ se i lavoratori dell'impresa interessati sono istruiti a sufficienza, se sono aggiornati su eventuali modifiche apportate alla normativa sulle merci pericolose e se ciò è indicato nella documentazione relativa al personale;
- e. se sono previste misure urgenti appropriate nel caso di eventuali incidenti o eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza nelle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- f. se vengono eseguite indagini e, sempreché sia necessario, se vengono allestiti rapporti su incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi constatati durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- g. se sono introdotte misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi;
- h. se vengono osservate le prescrizioni giuridiche e i requisiti particolari posti al trasporto di merci pericolose nella scelta e nell'impiego di subappaltatori o di altre terze persone;
- i. se il personale incaricato delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose dispone di direttive e istruzioni dettagliate;
- j. se sono introdotte misure intese a informare sui pericoli legati alle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- k. se sono introdotte misure intese a verificare la presenza dei documenti e dei dispositivi di sicurezza nel mezzo di trasporto nonché la loro conformità alle prescrizioni;
- l. se sono introdotte procedure per verificare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di carico e scarico;
- m.¹² se è disponibile il piano di sicurezza secondo il numero 1.10.3.2 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957¹³ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e secondo il numero 1.10.3.2 del Regolamento

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6539).

¹² Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5365).

¹³ RS **0.741.621**

concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)¹⁴.

Art. 12 Rapporto di incidente

¹ Gli addetti alla sicurezza garantiscono l'allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell'impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose:

- a. sono liberate quantità superiori a quelle per le quali non occorre designare addetti alla sicurezza; o
- b. sono uccise o ferite gravemente persone; è considerato ferimento grave il caso di una persona il cui trattamento necessita di una degenza ospedaliera di oltre 24 ore.

² Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell'incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi.

³ Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.

Sezione 4: Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza

Art. 13 Principio

Gli addetti alla sicurezza devono possedere una formazione e aver superato i relativi esami.

Art. 14 Estensione della formazione

¹ La formazione deve fornire nozioni sufficienti sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti a tale proposito e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12.

² Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori composti delle classi definite nell'ADR¹⁵ e nel RID¹⁶, come segue:¹⁷

- a. classe 1;
- b. classe 2;
- c. classe 7;

¹⁴ Il RID (All. I al CIM – RS **0.742.403.1**) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

¹⁵ RS **0.741.621**

¹⁶ Il RID (All. I al CIM – RS **0.742.403.1**) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5365).

- d. classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
- e.¹⁸ classe 3 numeri ONU 1202, 1203, 1223, 3475 e carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.

Art. 15 Svolgimento della formazione

- ¹ La formazione deve svolgersi in Svizzera.
- ² All'inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date della stessa alle autorità d'esecuzione.
- ³ Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25.

Art. 16 Durata della formazione

- ¹ La formazione per la parte generale, nella quale sono fornite le nozioni necessarie per tutti gli addetti alla sicurezza, e per la parte speciale per un mezzo di trasporto comprende 24 unità didattiche.
- ² Per ogni ulteriore mezzo di trasporto essa comprende 4 unità didattiche.
- ³ Un'unità didattica dura almeno 45 minuti.

Art. 17 Attestato di formazione

- ¹ L'organizzatore della formazione rilascia un attestato di formazione se il partecipante ha seguito le unità didattiche prescritte per ottenerlo.
- ² L'attestato di formazione è valido un anno a partire dalla conclusione della formazione.
- ³ L'attestato di formazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a. organizzatore della formazione;
 - b. cognome, nome e indirizzo del partecipante;
 - c. documento esibito (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre);
 - d. settore di validità di cui all'articolo 14 capoverso 2;
 - e. date della formazione;
 - f. cognome e firma del responsabile della formazione.

Art. 18 Presupposti per l'esame

- ¹ Chi dispone di un attestato di formazione valido può sostenere un esame.
- ² Un permesso secondo gli articoli 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000¹⁹ sugli esplosivi vale quale attestato di formazione per la classe 1 (art. 14 cpv. 2).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089).

¹⁹ RS 941.411

³ Un certificato della categoria professionale 11.2 della tabella 3 B di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 15 settembre 1998²⁰ concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione vale quale attestato di formazione per la classe 7 (art. 14 cpv. 2).

⁴ Per sostenere l'esame volto a prolungare il documento comprovante l'istruzione non è necessario un attestato di formazione.

Art. 19 Esame

¹ L'esame può riguardare soltanto i campi menzionati nella formazione.

^{1bis} Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 deve essere sostenuto un esame speciale.²¹

² Al momento dell'esame i candidati devono provare di possedere le conoscenze necessarie in merito alle misure generali concernenti la prevenzione dei rischi e alle misure di sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti i mezzi di trasporto contenute in atti normativi nazionali e internazionali.

³ Le materie d'esame sono definite conformemente al numero 1.8.3.11 ADR²² e al numero 1.8.3.11 RID²³.

⁴ All'inizio di ogni anno, gli organi preposti agli esami comunicano alle autorità d'esecuzione le date degli stessi.

Art. 20 Organi preposti agli esami

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni riconosce gli organi autorizzati a eseguire gli esami.

² Un organo preposto agli esami deve:

- a. avere la propria sede in Svizzera;
- b. essere indipendente dalle imprese che impiegano addetti alla sicurezza;
- c. garantire l'obiettività degli esami;
- d. garantire le conoscenze tecniche necessarie;
- e. provare, mediante un programma, che è in grado di eseguire gli esami conformemente al regolamento;
- f. poter eseguire l'esame in italiano, francese e tedesco.

³ L'organo preposto agli esami non può essere un organizzatore di formazioni.²⁴

²⁰ RS **814.501.261**

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2513).

²² RS **0.741.621**

²³ Il RID (All. I al CIM - RS **0.742.403.1**) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2006** 5365).

Art. 21 Documento comprovante l'istruzione

¹ Gli organi preposti agli esami rilasciano ai candidati che hanno superato l'esame un documento comprovante l'istruzione.

² Il documento comprovante l'istruzione è valido cinque anni.

³ Esso è prolungato di volta in volta di cinque anni se, durante l'anno che precede la sua scadenza, il titolare supera nuovamente l'esame.

⁴ Contenuto e forma del documento comprovante l'istruzione devono corrispondere al modello di cui al numero 1.8.3.11 ADR²⁵ oppure al numero 1.8.3.11 RID²⁶; nel documento comprovante l'istruzione dev'essere inoltre indicato il settore di validità secondo l'articolo 14 capoverso 2.

⁵ Gli organi preposti agli esami tengono un elenco dei documenti comprovanti l'istruzione rilasciati e prolungati. Tale elenco può essere consultato da chiunque.

Art. 22²⁷ Documenti esteri comprovanti l'istruzione

Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l'istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 2008/68/CE²⁸ della sezione 1.8.3 ADR²⁹ o della sezione 1.8.3 RID³⁰.

Sezione 5: Disposizioni penali³¹**Art. 23** Dirigenti di imprese

È punito con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa:³²

- a. non designa alcun addetto alla sicurezza;
- b. non comunica nei termini previsti il nome degli addetti alla sicurezza designati;

²⁵ RS **0.741.621**

²⁶ Il RID (All. I al CIM - RS **0.742.403.1**) non è pubblicato né nella RU, né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch

²⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016 1859**).

²⁸ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

²⁹ RS **0.741.621**

³⁰ Il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, COTIF; RS **0.742.403.1**) nella versione modificata dal Protocollo di modifica del 3 giugno 1999, non è pubblicato nella RU. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

³¹ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016 1859**).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 5365**).

- c. non si adopera affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti;
- d. ostacola l'autorità esecutiva nella sua attività di controllo, le nega l'accesso all'azienda o rifiuta di rilasciare le informazioni necessarie, oppure le fornisce informazioni non veritiere;
- e. non osserva l'obbligo di conservare i rapporti scritti;
- f. induce addetti alla sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza o non lo impedisce per quanto possibile.

Art. 24³³ Addetto alla sicurezza

È punito con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza nel settore delle strade. Adottano le misure necessarie e designano le autorità competenti.

² L'Ufficio federale dei trasporti esegue la presente ordinanza nel settore del trasporto pubblico.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport esegue la presente ordinanza nel settore dei trasporti militari.

⁴ Nelle aziende dove l'esecuzione spetta in parte alle autorità federali e in parte ai Cantoni, queste autorità esecutive coordinano le loro attività.

⁵ Le autorità esecutive effettuano i controlli nelle aziende e possono chiedere di consultare la documentazione che riguarda i compiti degli addetti alla sicurezza.

⁶ Esse possono controllare i programmi di formazione e gli esami in ogni momento e senza preavviso.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ Gli addetti alla sicurezza devono essere designati entro il 31 dicembre 2002.

² La prova di un esame, equivalente a quello di cui all'articolo 19, superato nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza, vale quale documento comprovante l'istruzione per cinque anni dopo il superamento dell'esame.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365).

Art. 26a³⁴ Disposizioni transitorie della modifica del 22 ottobre 2008

Gli attestati di formazione e i documenti comprovanti l'istruzione per la classe 3 numeri ONU 1202, 1203 e 1223 rilasciati prima del 1° gennaio 2009 valgono anche per il numero ONU 3475 e il carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5089).

*Allegato*³⁵
(art. 5 cpv. 1)

Deroghe

Sono esenti dall'obbligo di designare addetti alla sicurezza:

1. le imprese, le cui attività non superano le quantità limitate per unità di trasporto o vagone, stabilite dai valori limite di cui al numero 1.7.1.4, ai capitoli 3.3–3.5 oppure, per i trasporti in colli, al numero 1.1.3.6 ADR³⁶/RID³⁷.
2. le imprese, le cui attività si limitano a:
 - a. container-cisterna di cantiere di cui all'appendice 1 numero 1.6.14.4³⁸ SDR³⁹;
 - b. 2 unità di irradiazione n. ONU 2916 con un'attività al massimo 10 volte superiore al valore A2 (o al valore A1 in caso di particolari fonti radioattive) o 2 sonde isotopiche n. ONU 3332 per unità di trasporto.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 2513). Aggiornato dai n. II delle O dell'8 dic. 2006 (RU **2006** 5365), del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5089) e del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6539).

³⁶ RS **0.741.621**

³⁷ Il RID (All. I al CIM – RS **0.742.403.1**) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

³⁸ Fussnotentext

³⁹ RS **741.621**

